

Versione del regolamento Valevole dal	5-0 10.12.2017	Classificazione di riservatezza Titolare Processi interessati Lingue disponibili	Interno FFS P-VM DE, FR, IT
Divisioni interessate Destinatari specifici / lista di distribuzione Sostituisce	Viaggiatori Sistema regolamenti P 131.2 dell'1.1.2015		

Regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro per il personale dei treni del settore aziendale Gestione del traffico Viaggiatori

Cronologia delle modifiche	2
Premessa	3
1. Validità	3
2. Supplementi di tempo	3
2.1. Calcolo	3
2.2. Lavori accessori	3
3. Tempo di lavoro	3
3.1. Durata giornaliera del lavoro	3
3.2. Arrotondamenti	3
3.3. Inizio e fine del lavoro	3
3.4. Servizio di rilevamento delle frequenze	4
3.5. Tempi di trasferta	4
3.6. Tempi di lavoro massimi	4
3.7. Durata minima del lavoro	4
3.8. Presa delle misure per il vestiario professionale	4
4. Turno di lavoro	5
4.1. Valori massimi dei turni di lavoro	5
4.2. Prestazioni notturne della S-Bahn nel fine settimana.....	5
5. Pause	5
5.1. Numero e durata	5
5.2. Pausa durante la notte	5
5.3. Tempo di lavoro ininterrotto	6
6. Turni di riposo	6
6.1. Durata minima.....	6
6.2. Pernottamenti	6
6.3. Pernottamenti a Parigi	6
7. Giorni liberi	7
7.1. Distribuzione annuale	7
7.2. Modelli di rotazione	7

7.3.	Numero delle domeniche libere	7
7.4.	Intervalli tra le domeniche libere	7
7.5.	Passaggi	7
7.6.	Regolamento dei giorni festivi generali	8
7.7.	Domenica libera garantita dopo le vacanze	8
8.	Scorta dei treni speciali che trasportano tifosi di calcio	8
8.1.	Attribuzione e designazione dei turni di lavoro	8
8.2.	Dimensioni dei team di scorta	8
8.3.	Pause fuorivia	8
8.4.	Raggiungibilità telefonica	8
9.	Valori limite	8
10.	Entrata in vigore.....	9
Le parti contraenti:		10
Allegato 1:		11
a)	Rotazione 10 (fine settimana)	11
b)	Rotazione 12 (fine settimana)	11
c)	Rotazione 15 (fine settimana)	12
d)	Rotazione 24 (fine settimana)	13

Cronologia delle modifiche

Versione	Valevole dal	Capitolo	Modifica
2-0	1.7.2012		Prima edizione nel nuovo layout
3-0	9.12.2012	1, 2, 3.3, 3.4, 3.8, 4, 5, 6, 7	Trattative successive
4-0	1.1.2015		Adattamenti CCL 2015
5-0	10.12.2017	2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.7, 10	Trattative successive

Premessa

La presente regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro è una convenzione di esecuzione dell'attuale CCL 2015. Durata e disdetta sono disciplinate conformemente al CCL.

1. Validità

Le presenti disposizioni complementari disciplinano i rapporti particolari e sono il frutto di accordi reciproci con le associazioni del personale. Il regolamento è basato sul contratto collettivo di lavoro 2015 e sull'appendice 4 «Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati alla LDL». Le norme vengono applicate per l'esercizio delle seguenti funzioni: personale Z, RZB, ZUR, SMZ e KFE nonché capiteam TR.

Le norme valgono anche per il personale di riserva.

2. Supplementi di tempo

2.1. Calcolo

Come supplementi di tempo nel servizio di accompagnamento dei treni valgono in aggiunta alle disposizioni contenute nel CCL e nella LDL:

- il supplemento per lavori accessori;
- il supplemento del 30 per cento per il tempo di sosta a Parigi che supera il turno di riposo di 11 ore.

I supplementi di tempo elencati vengono computati per ogni turno e non sono presi in considerazione per il calcolo della durata minima e massima del tempo di lavoro, del turno di riposo e di quello di lavoro.

2.2. Lavori accessori

Per il disbrigo dei lavori accessori ai sensi dell'istruzione R 174.1 è accordato un supplemento di tempo forfettario di 18 minuti computato sulla durata del lavoro giornaliera, assegnato a ogni turno.

3. Tempo di lavoro

3.1. Durata giornaliera del lavoro

La durata giornaliera del lavoro dei turni di riserva è annotata in modo analogo agli altri turni nel piano di lavoro e va impostata in primo luogo in funzione delle necessità (comprese le prestazioni straordinarie). Nella distribuzione annuale i turni di riserva sono ammessi prima o dopo giorni liberi solo se la fine e l'inizio del lavoro sono visibili nel piano di lavoro.

3.2. Arrotondamenti

All'inizio e alla fine del turno, come pure prima o dopo una pausa, l'entrata in servizio e la conclusione del lavoro sono fissate al minuto esatto, senza arrotondamenti.

3.3. Inizio e fine del lavoro

L'orario d'inizio del turno di lavoro viene stabilito come segue:

- Minuto della partenza del treno meno il tempo per la presa in consegna dei lavori da svolgere meno il tempo di trasferta

L'orario di fine del turno di lavoro viene stabilito come segue:

- Minuto dell'arrivo del treno più tempo per la consegna dei lavori da svolgere (per i treni che terminano la corsa, di regola occorre prevedere cinque minuti) più il tempo di trasferta
- Nel caso di fine corsa di treni condotti da un solo agente: minuto dell'arrivo del treno più 10 minuti di tempo per la consegna dei lavori da svolgere, più il tempo di trasferta

Nel servizio di controllo sporadico la fine del lavoro viene stabilita come segue:

- Minuto dell'arrivo del treno più il tempo di trasferta

3.4. Servizio di rilevamento delle frequenze

Nel servizio di rilevamento delle frequenze (FQ/SMZ) sono attribuiti 10 minuti come tempo di presa in consegna all'inizio del lavoro e cinque minuti come tempo di preparazione e di rielaborazione alla fine del lavoro. Dopo una pausa e un'interruzione del lavoro sono accordati cinque minuti come tempo di preparazione.

Per ogni turno con rilevamento della frequenza sono accreditati 10 minuti supplementari per i lavori accessori.

3.5. Tempi di trasferta

I tempi di trasferta contano come tempo di lavoro e sono computati a tutti i turni, per il trasferimento dal locale per il personale al luogo di presa in consegna del treno e viceversa, e sono calcolati al momento dell'inizio e della fine del lavoro, prima e dopo una pausa o un'interruzione del lavoro, come pure per il trasferimento da un treno in arrivo a quello in partenza.

3.6. Tempi di lavoro massimi

In ogni rotazione di turni possono essere attribuiti

- un turno con un tempo di lavoro compreso fra 541 e 570 minuti (senza supplementi di tempo) e/o
- un turno con un tempo di lavoro compreso fra 541 e 600 minuti (senza supplementi di tempo).

Non è consentito attribuire due turni di questo tipo, con tempi di lavoro compresi fra 541 e 600 minuti. È possibile inserire altri turni con tempi di lavoro superiori a 540 minuti, solo con il consenso del personale coinvolto oppure nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione).

3.7. Durata minima del lavoro

La durata minima del lavoro (senza supplementi di tempo) di un turno non può essere inferiore a 360 minuti.

3.8. Presa delle misure per il vestiario professionale

La presa delle misure per le calzature e il vestiario professionale avviene nel tempo libero e viene retribuita con un tempo forfettario di due ore.

4. Turno di lavoro

4.1. Valori massimi dei turni di lavoro

Per un turno di lavoro sono applicabili i seguenti valori massimi:

- per turni di lavoro pari o superiori a 600 minuti il tempo di lavoro fornito dev'essere di almeno 492 minuti;
- 10 ore di lavoro nella media calcolata su 28 giorni o in una rotazione completa di turni;
- non sono ammissibili turni di lavoro superiori a 13 ore.

4.2. Prestazioni notturne della S-Bahn nel fine settimana

Per le prestazioni notturne della S-Bahn si applicano le seguenti disposizioni:

- le prestazioni notturne della S-Bahn possono essere assegnate al massimo per due fine settimana (quattro prestazioni) al mese;
- è possibile assegnare più di quattro prestazioni notturne della S-Bahn al mese solo con il consenso del personale coinvolto;
- dopo il compimento del 55° anno d'età è possibile assegnare prestazioni notturne della S-Bahn solo con il consenso del personale interessato.

5. Pause

5.1. Numero e durata

Le pause hanno una durata pari o superiore a 30 minuti, non sono pagate e rappresentano un'interruzione nel tempo di lavoro ininterrotto. Inoltre deve essere data la possibilità di consumare un pasto.

Per ogni turno di lavoro, la somma di tutte le pause non retribuite è limitata a un massimo di 60 minuti.

Le pause che superano i primi 60 minuti sono pagate, tuttavia dalle ore 5.00 alle ore 24.00 non sono previsti supplementi di tempo. Dalle ore 00.00 alle ore 5.00 vengono concessi i supplementi notturni e le indennità. Il tempo di lavoro indennizzato (incl. supplemento di tempo per lavoro notturno) per pause oltre i 60 minuti non viene computato alla durata massima del lavoro.

Le pause per i pasti principali durano minimo 40 minuti. Nel limite del possibile, in relazione all'assegnazione delle pause per i pasti principali dovrebbero essere osservati gli orari indicativi 11.00-14.00 e 17.00-20.00.

La pausa inizia e termina presso un luogo per il personale definito. Quest'ultimo viene stabilito in codiscussione con la commissione del personale e dispone di un'infrastruttura minima.

5.2. Pausa durante la notte

Tra le ore 23.00 e le ore 5.00 è possibile assegnare solo una pausa e si deve poter consumare un pasto caldo.

5.3. Tempo di lavoro ininterrotto

Un tempo di lavoro ininterrotto (senza pause o interruzioni del lavoro) superiore alle 4,5 ore può essere previsto e assegnato solo nei casi seguenti:

Traffico nazionale:

- al massimo 5 ore per i turni con compiti di preparazione dei treni

Per questi turni è obbligatorio pianificare una sola pausa che deve durare 60 minuti e il tempo di lavoro massimo non deve superare i 540 minuti (senza i supplementi di tempo per il tempo di lavoro accessorio, il servizio notturno e la percentuale di pausa pagata di oltre 60 minuti).

Traffico internazionale

- al massimo 5 ore

6. Turni di riposo

6.1. Durata minima

La durata minima del singolo turno di riposo ammonta a 11 ore. È permesso usufruirne una volta sull'arco di sette giorni, in occasione:

- del passaggio dal turno di notte al turno intermedio o al turno tardi;
- del passaggio dal turno tardi al turno presto, intermedio o tardi;
- del passaggio dal turno intermedio al turno presto o intermedio;
- del passaggio dal turno presto al turno presto.

Per il passaggio da una prestazione di viaggio a un corso di un giorno il periodo transitorio è fissato a un minimo di 10 ore. Per il passaggio da un corso di un giorno a una prestazione di viaggio il periodo transitorio è fissato a un minimo di 11 ore.

6.2. Pernottamenti

Nell'ambito del traffico nazionale non sono ammessi pernottamenti. In caso di prestazioni di viaggio all'estero nelle zone di confine sono consentiti pernottamenti con il consenso del personale interessato o nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione).

6.3. Pernottamenti a Parigi

Sono ammessi pernottamenti a Parigi per l'accompagnamento dei treni Lyria con destinazione Parigi. In tal caso valgono le seguenti disposizioni:

- A livello di pianificazione annuale, è possibile assegnare in quattro settimane al massimo otto pernottamenti fuorivia. Un turno di riposo fuorivia deve essere seguito da uno nel luogo di domicilio. Nel settore a breve termine e operativo, si può derogare da queste disposizioni (codecisione)
- Per il personale di accompagnamento dei treni Lyria, sulla parte che supera il turno di riposo di 11 ore per il tempo di sosta a Parigi viene accordato un supplemento di tempo del 30 per cento. Esso viene compensato con giorni liberi supplementari, da inserire direttamente nella rotazione.

7. Giorni liberi

7.1. Distribuzione annuale

Nella distribuzione annuale, i giorni di riposo e di compensazione spettanti vanno distribuiti sui mesi del calendario nel modo più equo possibile, tenendo conto della struttura del traffico. L'assegnazione di meno di 14 giorni liberi sull'arco di due mesi è consentita solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) o con il consenso del personale interessato.

7.2. Modelli di rotazione

Al personale Z e RZB impiegato secondo i modelli di lavoro dell'allegato 1, sono assegnati almeno due giorni liberi (giorni di riposo e di compensazione) dopo cinque o più giorni lavorativi.

Nei diversi modelli di lavoro dell'allegato 1 si stabilisce che dopo al massimo sei giorni lavorativi bisogna cercare di attribuire almeno due giorni liberi (giorni di riposo e/o di compensazione). Di domenica e in casi eccezionali può essere assegnato un solo giorno di riposo e, d'intesa con il personale interessato, un solo giorno di compensazione.

7.3. Numero delle domeniche libere

Al personale Z e RZB impiegato secondo i modelli di lavoro dell'allegato 1, viene garantito almeno un fine settimana libero (sabato e domenica) sull'arco di 4 settimane.

Nei diversi modelli di lavoro dell'allegato 1 si stabilisce che nelle rotazioni dei turni per il personale dei treni almeno ogni quarta domenica deve essere stabilita come giorno di riposo.

Indipendentemente dal modello di lavoro scelto, sono parificati alle domeniche i seguenti giorni festivi: 1° gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, 25 e 26 dicembre.

Da queste disposizioni si può derogare in singoli casi solo con il consenso del personale interessato.

7.4. Intervalli tra le domeniche libere

Intervalli superiori a 21 giorni tra due domeniche libere sono da prevedere solo se in tal modo si possono assegnare due o più giorni liberi consecutivi durante il fine settimana.

7.5. Passaggi

L'inizio del lavoro dopo un giorno libero o dopo le vacanze non deve avvenire prima delle ore 5.00. Nelle sedi in cui vigono rotazioni complete di turni si può adottare questa norma:

- 1 x al passaggio dal turno intermedio al turno presto.

La fine del lavoro prima di un giorno libero e prima delle vacanze è fissata al più tardi alle ore 20.00. Nelle sedi in cui vigono rotazioni complete di turni si può adottare questa norma:

- 1 x al passaggio dal turno tardi al turno intermedio.

Con il consenso del collaboratore, la fine del lavoro limite può essere dilatata, in tutti i modelli di rotazione, fino alle ore 22.15 prima dei giorni liberi e fino alle ore 21.15 prima delle vacanze.

Per i collaboratori che prediligono il turno tardi, la fine del lavoro limite prima dei giorni liberi è stata stabilita per le ore 0.15.

Per i collaboratori SMZ, la fine del lavoro può essere stabilita di comune accordo, d'intesa con il personale interessato.

7.6. Regolamento dei giorni festivi generali

Se nei giorni festivi generali (1° e 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, 25 e 26 dicembre) secondo la distribuzione annuale non sono previsti turni di lavoro, questi sono considerati giorni di riserva e verranno assegnati turni corrispondenti con debito anticipo. Un tale giorno di lavoro comprende un tempo di lavoro pagato di almeno 492 minuti.

7.7. Domenica libera garantita dopo le vacanze

La domenica dopo le vacanze viene garantita come giorno libero (giorno di riposo) e conta come giorno di riposo domenicale.

8. Scorta dei treni speciali che trasportano tifosi di calcio

Per la scorta dei treni speciali che trasportano tifosi di calcio tramite il personale dei treni valgono le disposizioni dell'art. 29 dell'Ordinanza concernente la Legge sulla durata del lavoro (OLDL). Oltre alle disposizioni ivi elencate, si applicano le seguenti integrazioni.

8.1. Attribuzione e designazione dei turni di lavoro

I turni che sono stati formati in applicazione dell'articolo 29 OLDL concernente la scorta dei treni speciali che trasportano tifosi di calcio possono essere attribuiti solo ai collaboratori dell'«Event Team» appositamente designati. Inoltre, tali turni devono essere definiti in modo speciale.

8.2. Dimensioni dei team di scorta

I treni speciali che trasportano tifosi di calcio vengono sempre scortati da team composti da almeno due persone. Se necessario, possono essere distribuiti anche team più grandi.

8.3. Pause fuorivia

La durata della pausa nel punto d'intervento fuorivia viene interamente indennizzata sotto forma di supplemento di tempo e computata alla durata annua del lavoro. Inoltre, per questo periodo di tempo vengono concesse eventuali indennità per lavoro domenicale e notturno.

Per il calcolo della durata massima del lavoro consentita viene considerata unicamente la quota legale per le pause fuorivia (30 per cento).

8.4. Raggiungibilità telefonica

La raggiungibilità telefonica dev'essere assicurata dai collaboratori dell'«Event Team» durante l'intero turno di lavoro.

9. Valori limite

Il valore limite durante l'anno ammonta a +120/-40 ore.

10. Entrata in vigore

Questa regolamentazione entra in vigore il 10 dicembre 2017.

Le parti contraenti:**Divisione Viaggiatori**

Linus Looser
Responsabile Gestione del traffico

Andrea Huber
Business Partner HR

Sindacato del personale dei trasporti (SEV)

Manuel Avallone
Vicepresidente

Andreas Menet
Presidente centrale ZPV

Associazione del personale transfair

Bruno Zeller
Responsabile del settore trasporti pubblici

Hanspeter Hofer
Segretario Trasporti pubblici

c) Rotazione 15 (fine settimana)

Settimana	Dom.	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.
1	1	2	3	4	5	6	-
2	-	-	-	8	9	10	11
3	-	1	2	3	4	5	6
4	-	-	7	9	10	11	-
5	-	-	1	2	3	4	5
6	6	-	-	7	8	9	10
7	11	-	-	1	2	3	4
8	5	6	-	-	7	8	-
9	-	7	8	-	1	2	3
10	4	5	6	-	-	7	8
11	9	10	11	-	-	1	2
12	3	4	5	6	-	-	-
13	-	8	10	11	-	-	1
14	2	3	4	5	6	-	-
15	7	9	9	10	11	-	-

33	6	5	4	4	4	4	6
114.4 GL	Dom. 20.7						
Soppressione	8, 10	11					7, 9
	T 1 presto						T 1 presto
		2 x 1 GL					
		10 x 2 GL					
		1 x 3 GL					
		2 x 4 GL					

d) Rotazione 24 (fine settimana)

Settimana	Dom.	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.
1	1	2	3	4	5	-	-
2	6	7	8	9	-	-	-
3	-	13	14	-	-	15	16
4	17	18	-	1	2	3	4
5	5	-	-	6	7	7	9
6	-	10	11	12	13	14	-
7	-	15	16	17	-	1	1
8	2	3	4	5	-	-	6
9	7	8	9	-	10	11	12
10	13	14	-	-	15	17	-
11	-	-	1	2	3	4	5
12	-	-	6	7	8	9	-
13	10	11	12	13	14	-	-
14	15	16	17	18	-	-	-
15	-	4	5	-	-	6	7
16	8	9	-	10	11	12	13
17	14	-	-	15	16	16	18
18	-	1	2	3	4	5	-
19	-	6	7	8	-	10	10
20	11	12	13	14	-	-	15
21	16	17	-	-	1	2	3
22	4	5	-	-	6	8	-
23	-	-	10	11	12	13	14
24	-	-	15	16	17	18	-

53	10	6	7	6	8	6	10
114.8 GL	Dom. 21.6						
Soppressione	3, 9, 12,		18		9, 18		2, 8, 11,
	18						17
		9 x 1 GL					
		15 x 2 GL					
		2 x 3 GL					
		2 x 4 GL					